



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
ECONOMICO-FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

**REG. N. 312
DEL 18/12/2015**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE
SICRAWEB ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - ANNUALITÀ 2016 –
IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1017A4463**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che presso il Comune di Ittiri sono in uso da diversi anni alcuni software informatici, su piattaforma web, per la gestione delle diverse attività istituzioni del Comune, che garantiscono efficienza ed efficacia nello svolgimento delle stesse;

CONSIDERATO che i predetti applicativi sono stati forniti su licenza esclusiva dalla ditta Saga spa di Milano, ora confluita, per incorporazione, nella società Maggioli SPA;

VALUTATO che si rende necessario procedere all'affidamento di un contratto di assistenza degli stessi, per garantirne la funzionalità ed il loro aggiornamento costante;

VERIFICATO che, allo stato attuale non sussiste una convezione attiva stipulata dalla CONSIP S.P.A., di cui all'art. 26, c. 1 della L. 23/12/1999, n. 488 per il servizio di cui sopra;

DATO ATTO che non si potrà far ricorso, per l'individuazione del contraente, alle procedure relative al MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione di cui all'art. 7 Co. 2 del D. Lgs 52/2012 convertito dalla L. 94/2012) pur essendo presenti all'interno dello stesso servizi simili, in quanto l'ente ha in uso il sistema integrato Sicraweb da numerosi anni per l'utilizzo di tutte le procedure informatiche;

RITENUTO OPPORTUNO continuare ad utilizzare i medesimi programmi, anche per garantire la necessaria continuità nell'espletamento delle funzioni di ciascun servizio e ufficio comunale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 10 dicembre 2014 avente ad oggetto: **“Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – Aggiornamento triennio 2014-2016”**, per mezzo della quale è stata attribuita al sottoscritto Responsabile di Settore la dotazione finanziaria necessaria per il suddetto servizio;

VISTO l'art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006, riformulato dall'art. 9 del DL 66/2014, convertito in legge n. 89/2014 ai sensi del quale «i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti.....»;

ATTESO CHE con Legge Regionale N° 29 del 23.11.2015 (Buras del 26.11.2015, N° 53), è stata prorogata al 31.01.2016 l'obbligatorietà della CUC (Centrale Unica di Committenza), al fine di favorire i processi di organizzazione e di adesione da parte dei Comuni coinvolti;

CONSIDERATO che l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato "Determinazione a contrarre" stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che l'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano e determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006 il quale prevede che gli Enti Locali, possono ricorrere alle convenzioni Consip s.p.a., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, nel quale viene previsto che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare, sono causa di responsabilità amministrativa;

CONSIDERATO altresì di non poter procedere a livello di Centrale di Committenza Territoriale-Regione Sardegna per la medesima fornitura, in quanto non esiste apposita convenzione attiva;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna (RN) per l'assistenza triennale agli applicativi software suddetti, come da Prot. nr.1943/2014 cui si intende qui integralmente richiamato;

CONSIDERATO che la medesima offerta prevede un'assistenza/manutenzione del software applicativo e sistemica, comprendente:

- Assistenza telefonica
- Aggiornamento delle procedure
- Ripristino dei dati in caso di rottura del sistema
- Aggiornamenti di eventuali modifiche di legge
- Teleassistenza;

ADEMPIUTO alle procedure previste dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la creazione, mediante procedura semplificata, del seguente **C.I.G. Z1017A4463**;

CONSIDERATO che per le motivazioni suddette solamente la ditta Maggioli s.p.a. può garantire la continuità del servizio di assistenza, manutenzione e miglioramento dei programmi attualmente in uso, garantendo il minor disagio possibile per gli uffici e i servizi comunali, essendo la titolare della licenza d'uso degli stessi;

VISTO l'art. 57 del D. Lgs. 12 aprile 2004, n. 163 – Codice dei Contratti – "*Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*", ove si prevede la possibilità di aggiudicazione dei contratti pubblici mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrattare, anche nell'ipotesi di contratti di servizi che, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, possano essere affidati unicamente ad un operatore economico determinato;

VERIFICATO che l'adesione ad un contratto di assistenza triennale permette di godere del vantaggio che il prezzo del servizio rimane bloccato per tutti e tre gli anni, senza subire alcun incremento, neanche in relazione all'andamento dell'indice ISTAT;

RITENUTO pertanto di procedere con l'affidamento del contratto annuale, per l'anno 2016, per un costo totale di € **13.585,00** (oltre IVA al 22%), ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 163/06, mediante affidamento diretto senza previa pubblicazione di bando;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 2 c. 1-bis D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 13 c. 2 L. n. 180/2011, che nell'affidamento in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o lavorazioni;

VALUTATO che il servizio rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate nel regolamento vigente comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi e che nella fattispecie, per l'entità della spesa, ricorre l'ipotesi dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, da attuarsi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, come esplicitati nella medesima normativa;

VERIFICATO inoltre che il valore della fornitura/servizio di cui trattasi, al netto dell'IVA è inferiore ad € 40.000,00 e come tale la legge ed il regolamento dei contratti attuativo della legge ne ammettono l'acquisto in via diretta da parte del Responsabile del procedimento;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il quale reca in epigrafe "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATO il principio contabile generale e il principio applicato alla contabilità finanziaria, all. 1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 25 del 04/08/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2015 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015 - 2017;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'impegno integrale della somma dovuta per il suddetto contratto;

RITENUTO pertanto di affidare alla ditta Maggioli s.p.a. di Santarcangelo di Romagna (RN) l'assistenza e la manutenzione dei software in gestione presso gli uffici comunale, per l'anno 2015 sul Bilancio Pluriennale 2014 - 2016, ad un costo annuo di € **13.585,00** oltre I.V.A del 22%.

TANTO premesso e considerato;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art.12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

VISTO il provvedimento del Responsabile del Settore Segreteria AA.GG. ed Economico Finanziario, in data 01 Luglio 2014, con il quale l'Istruttore Amministrativo esperto in Attività Informatiche Dott. Roberto Baldinu è stato nominato quale Responsabile di procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AFFIDARE l'assistenza e la manutenzione del software applicativo Socr@web, in uso nei singoli servizi ed uffici comunali e consistente in:

- Assistenza telefonica
- Aggiornamento delle procedure
- Ripristino dei dati in caso di rottura del sistema
- Aggiornamenti di eventuali modifiche di legge
- Teleassistenza

alla Ditta MAGGIOLI s.p.a. di Santarcangelo di Romagna (RN), con sede legale in via del Carpino, 8 – 47822 Milano – (P. I.V.A. 02066400405);

DI DARE ATTO che sono in corso le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, per poter rendere il presente affidamento efficace;

DI IMPEGNARE la somma necessaria pari ad € **16.573,70**(comprensiva di I.V.A. al 22%) a favore della medesima Ditta nell'intervento **1010203030310** - Gestione Competenza del Bilancio 2016, Bilancio Pluriennale 2015 - 2017;

ADEMPIUTO alle procedure previste dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la creazione, mediante procedura semplificata, del seguente **C.I.G. Z1017A4463**;

DI COMUNICARE con lettera commerciale all'affidatario il presente atto per l'accettazione, ai sensi dell'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010;

DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili:

	Imp/Acc. N°	Codice PEG	Anno	Creditore/Debitore	Importo
1	36990	10102030300310	2016	MAGGIOLI S.P.A.	16.573,70

DARE ATTO:

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità dell'art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	Albo Pretorio
------------------------------------------------------------	---------------

Ittiri, 18 dicembre 2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Roberto Balduin

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Gerolama Carta

VISTO DI REGOLARITA' E CONTROLLO CONTABILE
(ai sensi dell'art.147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario del Comune ha attestato in data **21 dicembre 2015** la regolarità e l'avvenuto controllo contabile ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione allegata al presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Maria Gerolama Carta)
